

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2003

sulla protezione e l'informazione del pubblico per quanto riguarda l'esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

[notificata con il numero C(2003) 510]

(2003/120/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 38, paragrafo 1, nonché il secondo trattino dell'articolo 124,

visto il parere del gruppo di esperti incaricato dal comitato scientifico e tecnico ai sensi dell'articolo 31 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl, si sono disperse nell'atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi.

(2) La ricaduta di cesio radioattivo derivante dall'incidente della centrale nucleare di Chernobyl ha colpito un gran numero di paesi terzi.

(3) Una ricaduta significativa ha colpito talune parti di territori di un certo numero di Stati membri e di paesi candidati all'adesione all'Unione europea.

(4) Il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2000⁽²⁾, fissava, per i prodotti agricoli originari di paesi terzi destinati al consumo umano, livelli massimi consentiti di cesio radioattivo cui le importazioni si devono conformare e per i quali vengono eseguiti controlli da parte degli Stati membri.

(5) Il 12 maggio 1986, in una dichiarazione del Consiglio relativa all'adozione del regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl⁽³⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad applicare gli stessi livelli massimi consentiti al commercio nell'ambito della Comunità.

(6) Il regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1608/2002⁽⁵⁾, ha, tra l'altro, introdotto condizioni specifiche che rafforzano i controlli sulle importazioni di funghi non coltivati provenienti da un certo numero di paesi terzi.

(7) Gli Stati membri hanno applicato e applicano tuttora, se del caso, condizioni e controlli analoghi per l'immissione sul mercato di derrate alimentari provenienti dalle loro catene di approvvigionamento alimentare agro-industriale, in particolare per quanto riguarda le carni di ovini e di renna.

(8) Le misure in loco nei territori degli Stati membri derivano da obblighi giuridici esistenti stabiliti con direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti⁽⁶⁾ nonché negli articoli 35 e 36 del trattato Euratom.

(9) Gli ecosistemi naturali e semi-naturali quali le foreste e le superfici boschive sono in genere l'habitat naturale di animali selvatici, di bacche e di funghi e tali ecosistemi tendono a trattenere il cesio radioattivo in uno scambio ciclico tra gli strati superiori del suolo (strame), batteri, microfauna, microflora e vegetazione. Inoltre, il suolo di tali ecosistemi, che consiste per la maggior parte di materiale organico, tende ad aumentare la disponibilità biologica del cesio radioattivo.

(10) Le piante forestali consumabili da parte dell'uomo sono le specie di frutta commestibili, in particolare le bacche selvatiche quali mirtilli neri, bacche di rovo, mirtilli rossi, lamponi, more di rovo e fragole selvatiche. Le tendenze della contaminazione radioattiva da cesio nelle bacche selvatiche mostrano che la contaminazione è diminuita lentamente oppure è rimasta stabile, in particolare nelle specie perenni, dal verificarsi dell'incidente di Chernobyl.

⁽¹⁾ GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 75 del 24.3.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 146 del 31.5.1986, pag. 88.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

- (11) Varie specie di funghi selvatici commestibili (galletti, boleto baio, perinaceidi e altri funghi commestibili noti), a causa dell'impatto della natura del suolo delle foreste sulla disponibilità del cesio radioattivo, continuano a sviluppare livelli di cesio radioattivo che superano i 600 Bq/kg. I funghi della specie micorrizae che vivono in simbiosi con gli alberi e che hanno un micelio che cresce in profondità (Boletus edulis, ad esempio) sono stati colpiti molto più tardi dalla ricaduta e presentano oggi livelli molto elevati di contaminazione da cesio radioattivo.
- (12) La contaminazione da cesio radioattivo colpisce inoltre specie animali quali la selvaggina e i pesci carnivori d'acqua dolce provenienti dai laghi situati in aree colpite da deposizione più elevata. In particolare, la presenza di specie altamente contaminate nella dieta (lichene, muschio e in particolare talune specie di funghi) contribuisce chiaramente all'aumento della contaminazione della selvaggina che le consuma.
- (13) Si presume che la durata della contaminazione da cesio radioattivo in seguito all'incidente di Chernobyl di un certo numero di prodotti derivanti dalle specie che vivono e crescono nelle foreste e in altri ecosistemi naturali e seminaturali si riferisca essenzialmente al tempo di dimezzamento fisico di detto radionuclide, che è di circa 30 anni, e che tuttavia nessun cambiamento degno di nota per quanto riguarda la contaminazione di cesio radioattivo di questi prodotti verrà osservato nei prossimi decenni.
- (14) Negli ultimi anni, i dati forniti da alcuni Stati membri alla Commissione hanno mostrato che si sono riscontrati elevati livelli di cesio radioattivo nella selvaggina, nelle bacche, nei funghi e nei pesci carnivori di lago.
- (15) L'incidenza della carne di selvaggina contenente dosi di cesio radioattivo superiori ai 600 Bq/kg sta lentamente decrescendo ad eccezione del cinghiale, quantità non trascurabili di carni di selvaggina originarie di alcune parti dei territori di un certo numero di Stati membri e di paesi candidati all'adesione continuano a superare i limiti succitati.
- (16) In talune regioni della Repubblica federale di Germania i livelli di cesio radioattivo nelle carni di cinghiale possono essere di dieci o più volte elevati dei livelli riscontrati nelle carni di capriolo e di cervo. Ad esempio, l'incidenza di casi di cinghiale contenente livelli di cesio radioattivo superiori ai 600 Bq/kg è andata costantemente aumentando a partire dal 1996, ed era pari al 51 % circa nel 1999, con valori di picco superiori ai 10 000 Bq/kg.
- (17) Si può ipotizzare che alcune parti dei territori di un certo numero di altri Stati membri e di paesi candidati che presentano analoghi livelli di deposizione di cesio radioattivo abbiano livelli di contaminazione nelle carni di selvaggina e in particolare di cinghiale comparabili a quelli della Repubblica federale di Germania.
- (18) Dati recenti indicano che le concentrazioni di cesio radioattivo rimangono elevate nei pesci carnivori d'acqua dolce provenienti da laghi situati nelle zone con le deposizioni più elevate, con valori di picco superiori a 10 000 Bq/kg nel luccio e di 5 000 Bq/kg nel pesce persico.
- (19) L'immissione sul mercato di prodotti selvatici commestibili non procede necessariamente attraverso la catena alimentare agro-industriale, e pertanto il monitoraggio e i controlli nazionali obbligatori possono essere aggirati.
- (20) Gli Stati membri hanno informato la popolazione del rischio risultante dal consumo di talune categorie di alimenti a seguito dell'incidente di Chernobyl e la consapevolezza del pubblico della contaminazione continua di prodotti derivati dalla selvaggina tende a diminuire.
- (21) Sebbene l'implicazione della contaminazione dei prodotti di selvaggina per la salute del pubblico in genere sia molto bassa, il rischio per la salute delle persone che consumano grosse quantità di tali prodotti provenienti dalle regioni colpite non può essere trascurato, ed è pertanto necessario rafforzare la consapevolezza del pubblico a questi pericoli.
- (22) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, ha istituito un sistema per lo scambio rapido di informazioni. Occorre usare questo sistema per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri su casi registrati di eccedenza dei livelli massimi consentiti,

RACCOMANDA:

1. Al fine di proteggere la salute del consumatore, gli Stati membri dovrebbero adottare disposizioni idonee per garantire che i massimi livelli consentiti in termini di cesio-134 e 137 di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90 siano rispettati nella Comunità per l'immissione sul mercato di selvaggina, bacche selvatiche, funghi selvatici e pesci carnivori di lago.
2. Gli Stati membri dovrebbero informare la popolazione, nelle regioni in cui esiste un rischio potenziale per taluni prodotti di superare i livelli massimi consentiti, del rischio per la salute che ne deriva.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

3. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e scambiarsi informazioni sui casi registrati di tali prodotti immessi sul mercato comunitario che eccedono i livelli massimi consentiti attraverso il sistema di allarme rapido istituito con regolamento (CE) n. 178/2002.
4. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2003.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione
